

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese del procedimento.

Motivi invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 9 novembre 2015 — Deere/UAMI (EXHAUST-GARD)**(Causa T-622/15)**

(2016/C 007/44)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Deere & Company (Wilmington, Stati Uniti d'America) (rappresentanti: N. Weber e T. Heitmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Marchio controverso interessato: il marchio comunitario denominativo «EXHAUST-GARD» — Domanda di registrazione n. 11 747 409

Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI dell'8 settembre 2015 nel procedimento R 196/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto l'11 novembre 2015 — Frame/UAMI — Bianca-Moden (Biancaluna)**(Causa T-628/15)**

(2016/C 007/45)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Italia) (rappresentanti: M. Borghese, R. Giordano, E. Montelione, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente il marchio controverso: la ricorrente

Marchio controverso interessato: il marchio comunitario figurativo contenente l'elemento verbale «BiancalunA» — Domanda di registrazione n. 11 246 204

Procedimento dinanzi all'UAMI: opposizione

Decisione impugnata: la decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 7 agosto 2015 nel procedimento R 2720/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata; e/o
- rinviare la causa all'UAMI affinché il rischio di confusione sia adeguatamente esaminato prendendo in considerazione i risultati della prova dell'utilizzo presentati dalla Bianca-Moden GmbH & Co. KG;
- condannare l'UAMI alle spese sia della prima istanza che del presente procedimento;
- in subordine, modificare la decisione impugnata nel senso che siano registrati i seguenti beni di cui alla classe 25: biancheria intima, pigiama, T-shirt, mutande, indumenti intimi.

Motivi invocati

- Erronea interpretazione del regolamento n. 207/2009 nel selezionare solo un diritto anteriore;
 - erronea interpretazione del regolamento n. 207/2009 nel valutare il rischio di confusione tra i segni a confronto.
-